

Tribunale civile di Roma, Sezione prima, G.I dott. Albano, sentenza 2 agosto 2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 20 luglio 2009, XXX, premesso che aveva contratto matrimonio con YYY il 16 aprile 2005; che dall'unione era nato, il ..., il figlio ..; che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a seguito del comportamento violento del marito, anche alla presenza del figlio, che, altresì non aveva provveduto a contribuire al sostentamento della famiglia; che recentemente la ricorrente aveva scoperto che il marito faceva uso di sostanze stupefacenti; che dalla separazione di fatto, avvenuta nel novembre 2008, il padre non aveva più visto il figlio; chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, affidamento del figlio alla madre e la previsione di incontri con il padre alla presenza della madre, nonché con obbligo a carico del ricorrente di corrispondere la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.

Si costituiva il resistente esponendo che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti ingiuriosi e violenti della moglie anche nei confronti del figlio e che il resistente si era sempre occupato della famiglia e non aveva mai fatto mancare i mezzi di sostentamento, nonostante la moglie rifiutasse di lavorare. Chiedeva, pertanto, venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso il padre, in subordine presso la madre, in quest'ultimo caso determinare in € 170,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal padre.

Il giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori affidando il figlio minore alla madre, disponendo che gli incontri tra il padre ed il figlio avvenissero alla presenza della madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo.

All'udienza del 16 febbraio 2010 il G.I. disponeva che gli incontri tra padre e figlio avvenissero in uno spazio neutro presso il Servizio Sociale.

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.

La causa, quindi, istruita con documenti, interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale, veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c..

In ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata da entrambe le parti, deve, in primo luogo, sottolinearsi che tale pronuncia postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima.

In particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo. Il resistente non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo, nemmeno addotto dalla difesa, con le conseguenze previste dall'art 232 c.p.c.. In ogni caso le circostanze dedotte sono state comunque confermate dai testi escussi. Risulta, pertanto, provato sia il comportamento violento nei confronti della moglie, percossa anche alla presenza del bambino, che la circostanza che lo stesso abbia fatto mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia, tanto che la sig.ra ha dovuto ricorrere all'aiuto dei propri genitori, nonché l'episodio nel quale a seguito di un litigio il sig. ... ha spinto il bambino dal divano ed a seguito della caduta è stato portato al Pronto Soccorso dalla sig.ra ... accompagnata dai genitori. Pure la circostanza dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del sig. .. ha trovato conferma nella prova testimoniale assunta. Risulta, quindi, che il sig. .. ha tenuto un comportamento gravemente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, che è stato sicuramente causa della rottura del vincolo. L'usare violenza contro il coniuge costituisce una violazione dei doveri nascenti dal

matrimonio talmente grave da potersi senz'altro ritenere almeno concausa della rottura del vincolo.

La domanda di addebito deve pertanto essere accolta.

Le circostanze di cui sopra, unite al fatto che il bambino rifiuta di vedere il padre (v. relazioni dei servizi sociali in atti), che il sig. ... non si è recato presso il Servizio onde consentire l'attivazione degli incontri e del percorso di sostegno alla genitorialità suggeritogli, inducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia assolutamente contrario all'interesse del minori e debba essere disposto **l'affidamento esclusivo alla madre** (art. 155 bis c.c. introdotto dalla L. n. 54 del 2006), che ha dimostrato di essere persona equilibrata e con adeguate capacità genitoriali, attenta ai bisogni affettivo/educativi del figlio, e collaborativa con il Servizio Sociale, mostrando disponibilità ad intraprendere il percorso di sostegno suggeritole, nonché all'attivazione degli incontri protetti padre/figlio. La situazione descritta induce altresì a disporre che la madre abbia l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale.

Se, di regola, l'affidamento del minore ad uno dei genitori non esclude l'esercizio congiunto della potestà genitoriale (così, ad esempio, nel caso del genitore che, affetto da una grave disabilità fisica, non possa avere materialmente cura del minore ma possa condividere con l'altro genitore le scelte di maggiore interesse per il figlio), è pur vero che le decisioni di maggiore interesse per il minore non possono essere attribuite ad entrambi i genitori (separati o divorziati) quando uno dei due non abbia affatto o abbia ridotta idoneità educativa.

In tale ipotesi, così **come nel caso di lontananza, di incapacità (art. 414 c.c.) o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà**, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro, secondo quanto previsto dal citato art. 317, comma 1, c.c.. In tali casi si deve quindi far dipendere dalla scelta in ordine all'affidamento monogenitoriale la conseguenza inevitabile dell'esercizio esclusivo della potestà da parte del genitore affidatario.

La scarsa abitudine del figlio alla frequentazione con il padre, che non ha collaborato per l'organizzazione degli incontri e si è reso sostanzialmente irreperibile, inducono a confermare, a tutela del minore, che le visite del padre si svolgano presso la struttura indicata dei Servizi Sociali (servizio "Spazio Sicuro" del centro provinciale "Giorgio Fregosi", via dei Sabelli n. 108), alla presenza di personale specializzato, secondo le modalità stabilite dal servizio Spazio Sicuro. Tale servizio, od il Servizio Sociale territorialmente competente, dovrà altresì predisporre ed individuare un percorso di sostegno all'intero nucleo familiare ed in particolare alla genitorialità per entrambe le parti, oltre che un sostegno psicologico al minore.

Non deve farsi luogo ad assegnazione della casa coniugale essendo la stessa già stata lasciata dal entrambe le parti.

Con specifico riferimento alla **richiesta di contributo** che la ricorrente ha svolto per il mantenimento del minore, deve rilevarsi che il principio di proporzionalità sancito dall'art.155, 4 comma c.p.c., deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.

In relazione a queste ultime le risultanze istruttorie consentono di ritenere accertato che la ricorrente attualmente non ha un lavoro stabile, non ha cespiti immobiliari e vive presso i propri genitori che provvedono al mantenimento suo e del bambino, posto che il sig. .. non ha più versato l'assegno stabilito.

La cura del bambino è svolta solo dalla madre, posto che il padre è ormai da tempo che non lo incontra nemmeno.

L' .. ha adeguate capacità di guadagno, ha dichiarato di svolgere attività lavorativa in nero nel settore dell'edilizia e vive con i propri genitori.

Sulla base di tali condizioni economiche delle parti e del fatto che il minore dimora senza soluzione di continuità presso la madre, si ritiene equo determinare in € 250,00 mensili, così come richiesto dalla ricorrente, l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio.

Il padre dovrà altresì corrispondere alla ricorrente il 50% dell'importo delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive ecc.) sostenute per il figlio.

La perdurante violazione da parte del marito all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio denuncia l'insussistenza di qualsivoglia volontà da parte di costui di fronteggiare i bisogni materiali del figlio magari offrendogli quanto era ed è comunque nella sua disponibilità, in quanto l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento della

prole implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le loro esigenze alle proprie. Pertanto l'eventuale esiguità del reddito a disposizione non può comunque giustificare la totale inadempienza protratta per molto tempo da parte di un genitore, la quale incide con riferimento ai figli non solo sul piano strettamente materiale impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide ancora di più sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno e quindi dell'assoluta inidoneità del genitore a fornire loro il contributo necessario a creare quel clima di serenità familiare indispensabile ad una crescita serena ed equilibrata della prole stessa.

Tale inadempienza si è, anche, accompagnata al disinteresse manifestato non presentandosi presso il servizio "Spazio Sicuro" per attivare gli incontri protetti ed il percorso di sostegno alla genitorialità. Con la conseguenza che il sig. .. è ormai moltissimo tempo che non vede e non sente il figlio.

Sussistono, pertanto, i presupposti, in considerazione del grave inadempimento del resistente, come sopra accertato, in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, per l'applicazione delle **sanzioni previste dall'art.709-ter c.p.c.**, così come anche richiesto dalla ricorrente nella memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c..

La norma citata prevede due distinte fattispecie, ancorchè fra loro sovrapponibili, a cui corrisponde un diverso intervento del giudice adito: la prima relativa alla soluzione di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento ove l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere il contrasto con l'adozione della soluzione ritenuta adeguata al caso concreto, la seconda attinente a "gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento" in cui la funzione giudiziale si risolve, invece, nell'applicazione delle misure specificamente indicate, (costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro coniuge o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende) e dunque in un intervento non più necessariamente compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che in violazione del superiore interesse del minore abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima.

In tale seconda ipotesi l'intervento del giudice è quindi improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore attraverso gli specifici rimedi elencati che assolvono ad una funzione non già compensativa essendo la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo e non invece all'entità del danno subito, ma al contrario punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che attesa la loro natura personale non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta.

Logico corollario della funzione assolta dalle suddette misure è la loro applicabilità anche officiosa, ovverosia indipendente sia da un'istruttoria sui fatti costitutivi dei danni lamentati, che sono da ritenersi in re ipsa, ovverosia subiti dal minore per effetto della mera condotta del genitore inadempiente, sia dalla sussistenza di una richiesta di parte nel procedimento in corso (cfr. Tribunale Padova 8.10.2008, Tribunale Palermo 2.11.2007). Del resto il principio dell'officiosità non soltanto discende dalla stessa ratio ispiratrice della L. n. 54 del 2006 che si iscrive in un sistema volto a tutelare il superiore interesse del minore che ben può essere configgente con le finalità perseguite dalle parti dello stesso procedimento, ma trova comunque puntuale riscontro letterale nello stesso art.709-ter in cui l'inciso finale del secondo comma dispone che il giudice possa a fronte di gravi inadempienze o di atti che pregiudichino il minore, oltre che modificare i provvedimenti in vigore relativi all'affido, "anche congiuntamente", e dunque di sua iniziativa, applicare le misure coercitive di seguito previste.

Ciò detto si ritiene che nella fattispecie in esame debba essere inflitta all'.... la misura del risarcimento del danno nei confronti sia della coniuge che del figlio minore che, avuto riguardo alla durata ed alla gravità dell'inadempimento, protrattosi sin dall'ordinanza presidenziale, ed alle condizioni economiche dell'obbligato, si quantifica in € 3.500,00 cadauno.

All'esito del giudizio consegue la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate, d'ufficio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi XXX e YYY, aventi contratto matrimonio in Roma il 16 aprile 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune dell'anno 2005, atto 00537, parte 1, serie 01; 2) dichiara la separazione addebitabile al marito YYY; 3) affida il figlio minore ... alla madre con esercizio esclusivo della potestà e tempi di permanenza presso il padre in regime protetto da organizzarsi da parte del servizio "Spazio Sicuro" del centro provinciale "Giorgio Fregosi", via dei Sabelli n. 108), tale servizio, od il Servizio Sociale territorialmente competente, dovrà altresì predisporre ed individuare un percorso di sostegno all'intero nucleo familiare ed in particolare alla genitorialità per entrambe le parti, oltre che un sostegno psicologico al minore; 4) pone a carico di YYY l'obbligo di corrispondere a XXX l'assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla presente pronuncia (fermo fino ad oggi quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio (mediche, scolastiche, sportive ecc.); 5) condanna YYY, ex art.709 ter c.p.c. al risarcimento del danno in favore della coniuge nella misura di € 3.500,00 ed al risarcimento del danno in favore del figlio minore I. nella misura di € 3.500,00, somme da corrispondersi a XXX in proprio e n.q. di esercente la potestà sulla minore; 6) condanna YYY al pagamento delle spese di lite in favore di XXX che liquida in complessivi € 3.000,00, di cui € 1.800,00 per onorari ed € 1.200,00 per diritti, oltre rimborso forfetario spese generali I.V.A. e C.P.A., da pagarsi in favore dell'erario in considerazione dell'ammissione della sig.ra V. al gratuito patrocinio; 7) manda alla cancelleria per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.